

Statuto dell'Assocertificatori

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del cod. civ. l'associazione denominata "Associazione dei Prestatori Italiani di Servizi Fiduciari Qualificati e dei Gestori Accreditati", in forma abbreviata anche "Assocertificatori", nel seguito nel presente Statuto "Associazione", con sede legale sita presso la società di appartenenza del Presidente.

L'Associazione può avere una o più sedi operative, in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopo ed attività

L'Associazione ha lo scopo esclusivo di promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza, anche con riferimento agli aspetti tecnici e giuridici, dei servizi sottoposti alle normative seguenti e delle soluzioni, dei servizi e dei prodotti ad essi associati e/o correlati:

- Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, compresi i conseguenti atti esecutivi, le successive modifiche e/o integrazioni (nel seguito per brevità "Regolamento eIDAS")
- Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale comprese le disposizioni per la sua attuazione e le successive modifiche e/o integrazioni (nel seguito per brevità "CAD")

A tale fine e nell'ambito dei campi specificamente sopra indicati:

- a) promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura tecnico-informatica relativa ai servizi di cui al Regolamento eIDAS ed al CAD;
- b) contribuisce, anche su base internazionale, alla definizione di standard tecnici, qualitativi e di interoperabilità;
- c) compie e promuove studi e ricerche;
- d) promuove la valorizzazione delle attività dei propri soci nei confronti del mercato e delle istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali principali :

- a) Tiene gli opportuni contatti con organismi nazionali, comunitari ed internazionali, deputati alle materie sopra indicate, verso i quali può agire anche come organo di raccolta e armonizzazione delle esigenze dei propri associati nonché come organo di consultazione tecnico-giuridica;
- b) promuove l'adozione di comportamenti improntati a trasparenza e collaborazione reciproca nei rapporti tra certificatori, nei limiti consentiti dalle norme del diritto della concorrenza;
- c) promuove la costituzione di gruppi di lavoro, anche interdisciplinari, sulle materie oggetto della propria attività;
- d) promuove e organizza corsi, seminari e convegni;
- e) promuove le relazioni con il mondo accademico e universitario, anche attraverso l'organizzazione di stages, nonché di iniziative connesse alla ricerca sulle materie indicate nello scopo dell'Associazione ;
- f) può far parte di altre associazioni, purché svolgano attività di interesse per gli obiettivi dell'Associazione e compatibili con le finalità e le obbligazioni previste dal presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle indicate. L'Associazione tuttavia potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga o quanto previsto dall'art. 18.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione:

- a) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati ed iscritti negli elenchi fiduciari tenuti dagli Enti che ne sono responsabili a norma di eIDAS;
- b) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di gestori delle Identità Digitali in ambito SPID, anche con riferimento al Regolamento eIDAS;
- c) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento o l'accreditamento per i servizi regolamentati dal CAD
- d) gli altri enti, organismi, inclusi ordini ed associazioni professionali, la cui domanda scritta di iscrizione sia stata accolta secondo le modalità di cui all'art. 16.

La domanda di iscrizione deve essere corredata di una dichiarazione impegnativa di accettazione integrale dello Statuto e di condivisione dello spirito di cooperazione nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

In tutti i casi l'appartenenza all'Associazione si perfeziona con il versamento delle quote di ammissione ed associativa, secondo quanto previsto dall'art. 14.

Le persone fisiche non possono essere socie dell'Associazione.

È in ogni caso esclusa la categoria dei soci temporanei qualora la partecipazione alla vita associativa sia articolata su un periodo di tempo inferiore all'anno sociale.

Articolo 5 - Rappresentanti dei soci

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Associazione, oltre che dal legale rappresentante, da un procuratore generale o speciale (nel seguito, per tutti i casi citati, "Rappresentante").

I Rappresentati non possono ricevere emolumenti di alcun genere da parte dell'Associazione, salvo quanto eventualmente previsto dall'art. 11 per il Direttore generale.

Eventuali rimborsi delle spese vive sostenute dai Rappresentanti per attività svolte nell'esclusivo interesse dell'Associazione sono approvati dal Direttore generale dell'Associazione, previa autorizzazione e presentazione dei relativi giustificativi.

I rimborsi delle spese del Direttore generale sono approvati dal Presidente o, qualora le due cariche coincidano in una sola persona, da altra persona designata all'uopo dal Consiglio direttivo anche per l'approvazione dei rimborsi delle spese del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Direttore generale;
- f) il collegio dei Revisori contabili.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci che hanno pari diritti ed analoghe facoltà: ogni socio, salvo quanto stabilito dall'art. 14, ha diritto ad un voto in analogia all'art. 2532 del C. Civile.

L'intervento all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro socio con diritto di voto; ogni Socio con diritto di voto può essere portatore di non più di due deleghe. I Soci senza diritto di voto non possono essere portatori di deleghe. Anche i Revisori, qualora nominati, intervengono Assemblee, senza poter essere portatori di delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 51% dei soci con diritto di voto in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento del 51% dei soci con diritto di voto. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, è sostituito dal più anziano di età tra i Rappresentanti presenti con diritto di voto.

L'Assemblea nomina inoltre il Segretario dell'Assemblea incaricato della redazione del verbale. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea e di voto. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai Revisori qualora nominati.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione, nonché sulle altre questioni di volta in volta indicate all'ordine del giorno che non siano riservate all'Assemblea straordinaria, con i poteri più ampi consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione della durata in carica, comunque non superiore a 3 (tre) anni, e del numero dei componenti del Consiglio, comunque non superiore a 15 (quindici)
- b) può nominare i Revisori contabili;
- c) delibera la revoca del Presidente, del Vicepresidente o dei Membri elettivi del Consiglio direttivo;
- d) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, predisposti annualmente dal Consiglio direttivo;
- e) stabilisce le quote sociali e delibera l'esenzione dal pagamento delle quote sociali medesime di cui all'articolo 14;
- f) delibera, con il voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto, l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 17.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni attinenti le eventuali modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta (di norma per e-mail), salvo casi di particolare urgenza, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione. Ogni Socio con diritto di voto ha facoltà di indicare – con comunicazione scritta da inviare con la necessaria tempestività al Presidente – gli argomenti da sottoporre all'Assemblea. In caso di assoluta urgenza è ammessa la convocazione tramite telegramma inviato presso la sede del Socio con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per la determinazione delle quote associative. Inoltre, l'Assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, ovvero, senza indugio qualora ne facciano richiesta scritta almeno un quarto dei Soci; i Revisori, se nominati, potranno convocare l'Assemblea ordinaria qualora riscontrino irregolarità nella gestione della Associazione.

Infine, l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, senza indugio, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

Le riunioni dell'Assemblea sono tenute in territorio italiano ed è possibile la partecipazione in modalità audio o video conferenza purché a ciascun Socio sia assicurata la possibilità di intervenire liberamente.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato dai Rappresentanti dei Soci nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica al massimo 3 esercizi e sono rieleggibili per una volta: al termine del terzo esercizio l'Assemblea Ordinaria provvede alla elezione dei nuovi Membri, e così ogni tre esercizi.

Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo un Membro, il Socio di cui era Rappresentante provvede alla sua sostituzione per la restante parte del mandato.

La perdita della qualifica di Rappresentante ai sensi dell'art. 5, determina in ogni caso la cessazione dalla carica di Membro del Consiglio direttivo.

I Membri sostitutivi così eletti durano in carica fino alla Assemblea Ordinaria in cui verranno eletti i nuovi Membri.

L'assenza ingiustificata da almeno due sedute consecutive del Consiglio direttivo costituisce per i Membri causa di decadenza.

Il Consiglio direttivo:

- a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria con i poteri più ampi consentiti dalla legge e dal presente Statuto;
- b) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, stabilendone i poteri e le attribuzioni e può nominare un Vicepresidente con funzioni di sostituto del Presidente, ai sensi dell'art.9;
- c) nomina il Direttore generale, stabilendone la durata in carica, le deleghe e le attribuzioni, e l'eventuale retribuzione;

- d) riceve, istruisce, esamina e accoglie o respinge, con deliberazione motivata, le domande di iscrizione presentate dai soggetti di cui all'art. 4, lettera b) e cura i relativi adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16;
- e) approva l'accettazione di sovvenzioni, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità di qualunque tipo di cui all'art. 15;
- f) redige il bilancio di previsione e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) può nominare un comitato tecnico-scientifico con compiti consultivi.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, con non oltre tredici mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta (di norma per e-mail), salvo casi di particolare urgenza, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e possono svolgersi anche a mezzo di audio o video conferenza, purché a ciascun Membro sia assicurata la possibilità di intervenire liberamente. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove erano presenti contemporaneamente il Presidente ed il Membro incaricato della verbalizzazione.

I Revisori, se nominati, devono essere invitati a parteciparvi, ma non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo dovranno essere verbalizzate su un apposito libro dei Verbali. I verbali dovranno essere firmati Revisori e dal Segretario.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i Rappresentanti con diritto di voto, dura in carica tre anni e può essere rieletto nella stessa carica per i due mandati successivi. Può essere successivamente rieletto quando siano decorsi almeno tre esercizi sociali. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può impegnare validamente con la propria firma l'Associazione.

Le disposizioni riguardanti apertura di conti correnti, incassi e pagamenti, incombenze amministrative e di legge sono effettuate a firma semplice dal Presidente che – a tal fine – ha il potere di delegare persone di sua fiducia.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo ed esercita i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio direttivo; in particolare, prepara la relazione di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio e, in assenza del Direttore generale, si occupa della tenuta contabile della cassa stessa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente, il quale con la propria firma attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza o l'impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal più anziano di età tra i Rappresentanti con diritto di voto.

Articolo 10 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione – qualora nominato dall'Assemblea – può essere eletto tra i Rappresentanti con diritto di voto, dura in carica tre anni e può essere rieletto nella stessa carica per i due mandati successivi. Può essere rieletto quando siano decorsi almeno tre esercizi sociali.

Articolo 11 - Direttore generale

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica per il tempo stabilito dallo stesso, e risponde al Presidente.

È responsabile dello svolgimento delle attività ordinarie dell'Associazione secondo le deleghe e le attribuzioni conferitegli e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio direttivo.

Riceve le domande di ammissione dei nuovi Soci Certificatori di cui all'art. 4, lett. a) e cura i relativi adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16.

È il capo gerarchico del personale dell'Associazione e si occupa della tenuta contabile della Associazione stessa.

Qualora non nominato, le funzioni, le attribuzioni ed i poteri del Direttore generale sono assunti dal Presidente.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori contabili

La gestione della Associazione può essere controllata – previa delibera dell'Assemblea dei soci – da un collegio composto da due Revisori effettivi e uno supplente, scelti fra il personale dei soci e nominati dall'Assemblea per un triennio.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: devono in generale adempiere le incombenze per loro previste dalla legge.

I Revisori, qualora nominati, partecipano alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio direttivo.

L'assenza ingiustificata da almeno due sedute consecutive del Consiglio direttivo costituisce per i Revisori causa di decadenza.

Articolo 13 - Anno sociale e bilancio di esercizio

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verranno redatti il rendiconto economico e finanziario annuale e la relazione che, una volta approvati dal Consiglio direttivo, verranno sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno. Il rendiconto e la relazione vengono affissi presso la sede legale durante i successivi 60 giorni dalla data di approvazione.

Articolo 14 - Quote sociali

Ogni Socio versa all'atto dell'iscrizione una quota di ammissione e, all'inizio di ogni anno sociale, una quota associativa, entrambe stabilite in misura fissa dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Il Consiglio direttivo può stabilire quote sociali ridotte, ivi compreso l'eventuale esonero dal versamento della quota di ammissione, per i soci di cui all'art. 4, lett. b) che ne facciano richiesta scritta al Presidente.

L'attribuzione del beneficio della riduzione o dell'esonero dal versamento delle quote sociali determina la perdita del diritto di voto nell'Assemblea.

La prima quota associativa è versata contestualmente alla quota di ammissione; le successive entro il 30 giugno di ogni anno.

Le quote non sono restituibili, non sono rivalutabili e non sono cedibili salvo che in ipotesi di liquidazione dell'associato.

Articolo 15 - Risorse economiche a disposizione dell'Associazione

Le risorse economiche a disposizione dell'Associazione sono costituite esclusivamente da:

- a) quote di ammissione;
- b) quote associative annuali;
- c) proventi finanziari;
- d) altri proventi, non prevalenti sulle altre entrate, derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- e) sovvenzioni, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità di qualunque tipo, purché approvati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16 - Ammissione di Soci

Le domande di ammissione presentate da soggetti di cui all'art. 4, lett. a) sono accolte dal Presidente su proposta del Direttore Generale che - in caso di versamento della quota di ammissione e della prima quota associativa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 - dispone d'ufficio l'iscrizione degli stessi all'Associazione, secondo le previsioni del presente Statuto, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Soci.

Le domande di ammissione da parte di tutti gli altri soggetti, ai sensi dell'art. 4, lettera b) sono sottoposte al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Il Consiglio direttivo esamina, nel corso della prima riunione successiva alla presentazione, tali domande e può deliberare discrezionalmente l'iscrizione all'Associazione, a proprio insindacabile giudizio, ove ritenga che i candidati svolgano attività ritenute di interesse per gli obiettivi dell'Associazione e compatibili con le finalità e le obbligazioni previste dal presente Statuto.

In caso di accoglimento della domanda si applicano le stesse modalità previste dal primo comma.

Articolo 17 - Recesso ed esclusione di Soci

L'appartenenza del socio all'Associazione cessa: i) per recesso; ii) per morosità; o, iii) per esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria in seguito alla perdita dei requisiti che ne hanno determinato

l'ammissione, ovvero in conseguenza di attività o comportamenti dello stesso che appaiano incompatibili con le finalità dell'Associazione e dei relativi principi statutari.

I certificatori che vengano esclusi dall'elenco pubblico tenuto dall'AIPA di cui al DPR 513/97 o che cessino la loro attività, decadono dalla qualità di soci di cui all'art. 4, lettera a). Il recesso deve essere comunicato dal socio entro il 30 settembre dell'anno in corso ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione scritta al Presidente.

Il socio si intende moroso qualora non versi per intero la quota associativa, di cui all'art. 14, entro il 30 giugno dell'anno sociale corrente.

Lo status di socio moroso viene provvisoriamente attribuito dal Presidente e ratificato dalla prima Assemblea successiva, nella quale il Socio moroso può intervenire senza diritto di voto.

La perdita della qualità di socio comporta la contestuale cessazione del Rappresentante da eventuali cariche associative ricoperte ai sensi del presente Statuto.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire su delibera dell'Assemblea straordinaria.

In tal caso l'Assemblea straordinaria fisserà le modalità di liquidazione e nominerà due liquidatori. Per la validità della delibera valgono le norme di cui all'art. 7.

L'eventuale residuo finanziario attivo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge vigenti

Per tutto quanto non fosse previsto nel presente Statuto, valgono le norme dell'ordinamento italiano.